



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Presidente -
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU
ELISABETTA MARIA MOROSINI
CARLO RENOLDI - Relatore -
GIOVANNI FRANCOLINI

Sent. n. sez. 207/2026
CC – 04/02/2026
R.G.N. 39489/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. [REDACTED], il quale, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 9 aprile 2024 con la quale [REDACTED] era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), perché, in concorso con [REDACTED] e [REDACTED] (verso i quali si è proceduto separatamente), [REDACTED] in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di consiglieri del consiglio di amministrazione, dal 10 dicembre 2002 al 22 aprile 2010, della [REDACTED] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 4 novembre 2014, allo scopo di arrecare danno ai creditori, distraevano la somma di 265.302 euro rinunciando al credito di pari importo nei confronti della [REDACTED] s.r.l. (amministrata e detenuta al 100% da [REDACTED] Con lo stesso provvedimento, [REDACTED] è stato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni nonché inabilitato all'esercizio di impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo pari alla pena principale.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato.

Benché le sentenze di merito abbiano riconosciuto, in relazione ai primi due alinea dell'imputazione, la mancata dimostrazione che i bonifici indicati nella contestazione fossero stati eseguiti da [REDACTED] essendo assai verosimile che dette operazioni siano state effettuate da [REDACTED] esse avrebbero contraddittoriamente ritenuto la responsabilità dell'imputato in relazione alla distrazione del 28 marzo 2013, allorché la società poi fallita aveva rinunciato, tramite due atti notarili di remissione del debito, a un credito di 265.302 euro, generato da due vendite, risalenti al 23 giugno 2010, di alcuni immobili siti in [REDACTED] e [REDACTED] Al riguardo [REDACTED] avrebbe ammesso l'operazione, spiegando come la fallita fosse ormai in avanzato stato di dissesto a seguito della crisi immobiliare del 2008, sicché, nel 2010, al fine di «alleggerire un po' la pressione sulla G.A.D.» e munirla di liquidità, egli avrebbe deciso di acquistare una parte degli immobili di proprietà della fallita tramite la "propria" società [REDACTED]



■ Tuttavia, il perdurare della crisi immobiliare avrebbe condotto anche quest'ultima società in gravi difficoltà, tanto che i beni della stessa sarebbero stati oggetto di espropriazione forzata, facendola rimanere priva di risorse.

A supporto della tesi difensiva si osserva che il curatore fallimentare avrebbe confermato che, quand'anche ■ non avesse compiuto l'atto distrattivo a lui contestato, il credito era divenuto ormai inesigibile e, comunque, non avrebbe consentito di salvare dal fallimento la società, il cui destino sarebbe stato irrimediabilmente segnato dalla soccombenza nel contenzioso con l'Agenzia delle entrate, che aveva determinato una perdita di 1.559.722,26 euro.

L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato come l'atto distrattivo non abbia creato un pregiudizio ai creditori, posto che la società era già in dissesto economico. Inoltre, non sarebbe stato dimostrato il dolo in capo all'imputato, il quale non avrebbe conseguito alcun profitto dall'operazione a lui contestata.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 e 217, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che, essendo evidente l'assenza di dolo, l'imputato non potrebbe rispondere del reato previsto dall'art. 216, legge fall., quanto di quello di bancarotta semplice ex art. 217, legge fall.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione, stabilita a pena di nullità, degli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 2 cod. pen.

All'udienza del 18 aprile 2023 la difesa avrebbe chiesto che l'imputato venisse rimesso in termini per chiedere il rito abbreviato onde usufruire del migliore regime sanzionatorio previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. Dal momento che, alla data dell'udienza preliminare, celebrata il 24 novembre 2022, la modifica legislativa non era ancora entrata in vigore, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la nuova disciplina, più favorevole, secondo la regola prevista dall'art. 2 cod. pen., sicché ■ avrebbe dovuto essere rimesso in termini per chiedere l'ammissione al rito speciale, come da lui richiesto alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Premesso che il casellario giudiziario riporterebbe un unico precedente per fatti aspecifici, il Collegio di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato la correttezza della condotta processuale di ■ il quale, nel corso dell'esame, avrebbe risposto alle domande rivoltegli, fornendo una versione dei fatti che, nella sua parte prevalente, sarebbe stata considerata attendibile dal Tribunale.



3. In data 19 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 20 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria a firma dell'Avv. [REDACTED] con la quale sono state sinteticamente ribadite le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo, il ricorso deduce una serie di questioni eterogenee.

Sotto un primo profilo, la difesa lamenta che la sentenza non abbia spiegato perché, con riferimento alla rinuncia del credito, sia stata affermata la responsabilità di [REDACTED] nonostante che essa sia stata esclusa, in relazione ai primi due alinea dell'imputazione, per non essere stato provato che i bonifici indicati nella contestazione fossero stati eseguiti da [REDACTED]

Sotto un secondo aspetto, il ricorso deduce che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna condotta distrattiva, atteso che, come confermato dal curatore fallimentare, al momento della rinuncia del credito lo stato di insolvenza della società sarebbe stato ormai consolidato, sicché non si sarebbe verificato alcun pregiudizio ai creditori, essendo il credito rinunciato divenuto ormai inesigibile.

Infine, il ricorso opina che non sarebbe stato dimostrato il dolo in capo all'imputato, il quale non avrebbe conseguito alcun profitto dall'operazione contestatagli.

2.2. Il complesso di tali censure deve ritenersi inammissibile.

2.3. Con riferimento al primo aspetto, la censura non si confronta con quanto la Corte territoriale ha riferito in ordine alle valutazioni operate dalla sentenza di primo grado, ovvero che, mentre nel caso dei bonifici indicati nei primi due alinea del capo d'imputazione, i pagamenti erano stati effettuati in favore di due società riconducibili a [REDACTED] senza che nei verbali dell'organo gestorio o in quelli dell'assemblea vi fosse alcuna menzione delle relative operazioni (non potendosi, dunque, dimostrare che [REDACTED] ne fosse a conoscenza), nel caso della rinuncia al credito verso la [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] aveva agito in conflitto d'interesse, atteso che la società debitrice era amministrata e partecipata in modo totalitario dall'imputato. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della doglianza.



2.2. Quanto al secondo profilo, va premesso che la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si configura come un reato di pericolo concreto, per la cui integrazione non è necessario che ricorra alcun nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento. Pertanto, essa è configurabile ove l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività (così Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), essendo sufficiente che la condotta distrattiva sia idonea, semplicemente, a depauperare le ragioni della massa dei creditori, anche determinando un peggioramento della situazione patrimoniale della società, come nel caso di un mero aggravamento del dissesto già verificatosi.

Nel caso di specie, la rinuncia, operata anche da [REDACTED] di una consistente pretesa creditoria, pari a 265.302 euro e avvenuta, senza alcuna giustificazione economica e commerciale, in favore di sé stesso quale proprietario del 100% delle quote della società debitrice, ha determinato, secondo la non illogica conclusione della sentenza impugnata, un pregiudizio per le ragioni dei creditori della fallita, i quali hanno visto ridurre la possibilità di recuperare quantomeno *pro quota* le proprie pretese; e ciò a prescindere dal fatto che, già in parte, il patrimonio della società fosse stato compromesso.

Infatti, la sentenza impugnata ha affermato che non vi era alcuna prova che la [REDACTED] s.r.l. fosse assolutamente incapiente, avendo il curatore riferito di avere promosso un'azione revocatoria nei confronti della società amministrata dall'imputato, conclusasi con una transazione per 35.000 euro, senza che però nulla fosse stato accertato in relazione alle condizioni economiche in cui versava la società, la quale, secondo la logica osservazione della Corte territoriale, doveva essere ancora operativa e nella disponibilità di risorse, posto che, altrimenti, non avrebbe versato la somma di 35.000 euro.

Tale profilo, ancorché assai chiaramente enunciato in sentenza, è stato sostanzialmente pretermesso dal ricorso, il quale si è limitato a generiche e apodittiche asserzioni circa la non esigibilità del credito in capo alla società debitrice, senza un reale confronto con un passaggio motivazionale di pacifico rilievo.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità delle censure, in quanto aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate.

2.3. Quanto, infine, all'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe conseguito alcun profitto dall'operazione contestatagli, essa è platealmente contraddetta dal dato, anch'esso riportato in sentenza, secondo cui la rinuncia della somma di 265.302 euro era avvenuta a favore di una società le cui quote erano detenute, nella misura del 100%, dallo stesso [REDACTED]

Pertanto, anche tale censura deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondata.



3. Inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si opina, in particolare, che la condotta ascritta all'imputato sarebbe stata realizzata con negligenza o imprudenza, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.

Sul punto, osserva il Collegio che le doglianze difensive sono state articolate in maniera del tutto apodittica, non essendo stato spiegato per quale motivo dovesse essere disattesa la ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui, una volta preso atto che l'incapienza della società debitrice non era dimostrata, la rinuncia del credito, in assenza di altre plausibili ragioni, non sarebbe stata altrimenti interpretabile se non come una volontaria depauperazione del patrimonio della fallita e come un vantaggio ingiustificato recato alla debitrice.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della censura siccome generica e aspecifica, non confrontandosi essa con la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo, il ricorso deduce l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., come modificato dalla cd. riforma Cartabia. Nel dettaglio, tale disposizione avrebbe dovuto essere interpretata come norma sostanziale di favore, suscettibile di interpretazione retroattiva, sicché, in relazione ai processi pendenti, gli imputati avrebbero dovuto essere rimessi in termini al fine di richiedere il rito abbreviato onde poter accedere all'ulteriore sconto di pena, pari a un sesto, per il caso della mancata impugnazione della sentenza.

4.1. A mente dall'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), in caso di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione».

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, tale disposizione trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche rispetto ai procedimenti penali pendenti, in fase di impugnazione, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, attraverso la ridefinizione *in melius* della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv. 285820 - 01). La dimensione sostanziale della diminuzione prevista per il rito speciale, infatti, è stata da tempo riconosciuta sia dalla Corte costituzionale (si veda, tra le altre pronunce, la sentenza n. 210 del 2013), sia dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che essa influisce, in concreto, sulla quantificazione del trattamento punitivo, che diviene più mite per effetto della sua applicazione (cfr. Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elia, in motivazione; Sez. U, n. 7578 del



17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 - 01; Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, in motivazione; Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, in motivazione; Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo, Rv. 189398 - 01). Ed è innegabile che la riduzione di pena nella misura di un sesto, per effetto della mancata impugnazione avverso la sentenza di condanna, incida a sua volta sul concreto trattamento sanzionatorio, realizzando un risultato qualificabile come di diritto penale sostanziale, come tale astrattamente applicabile ai fatti pregressi, in quanto più favorevole all'imputato.

4.2. Nondimeno, tale disciplina di favore corrisponde certamente a una «*ratio* deflattiva [...] che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta» (così la relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. riforma Cartabia). Una *ratio* che verrebbe palesemente contraddetta ove si consentisse all'imputato, dopo essere stato condannato e avere proposto appello, di chiedere di essere riammesso nel termine per proporre un rito speciale che nemmeno aveva richiesto. Infatti, la possibilità di accedere al trattamento sanzionatorio più favorevole è legata ad un'opzione di natura processuale a sua volta connessa a un obbiettivo di snellimento della procedura.

Ne consegue che l'imputato non potrebbe sollecitare la restituzione nel termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato una volta che sia stata pronunciata, all'esito del giudizio ordinario, una sentenza di condanna; e dopo che, avverso la stessa, sia stato proposto appello e che, una volta introdotto il giudizio di secondo grado, non sia stata formalizzata alcuna rinuncia all'appello; e, infine, dopo che l'imputato abbia formulato i motivi d'impugnazione anche in ordine alla responsabilità, insistendo nelle censure sulle statuizioni in punto di responsabilità, con una condotta processuale incompatibile con il conseguimento della riduzione di un sesto sulla pena inflitta (così Sez. 5, n. 5351 del 7/11/2025, dep. 2026, Nigro, in motivazione; si veda anche Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Clementi, Rv. 286520 - 01, secondo cui, nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello, resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine per l'accesso al giudizio abbreviato e per beneficiare, così, dell'ulteriore riduzione della pena, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite).

Per l'insieme di tali ragioni, il motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.

5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.



5.1. Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, al fine di ritenere sussistenti o di escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quelli che ritiene più significativi ai fini del decidere, sicché anche un solo elemento, attinente alla gravità del reato o alle modalità di esecuzione di esso ovvero alla personalità dell'imputato, può risultare all'uopo sufficiente (v., da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01).

5.2. Ebbene, nel caso qui esaminato, la Corte territoriale ha fondato il proprio scrutinio sulla gravità del fatto, sulle precedenti condanne dell'imputato e sull'assenza di una effettiva rivisitazione critica della condotta da parte di quest'ultimo. Ne consegue che il motivo con cui si censura l'omessa considerazione del positivo comportamento processuale e il fatto che i precedenti penali non siano omogenei rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, non appare deducibile in sede di legittimità, involgendo un profilo che attiene alla valutazione degli elementi fattuali rilevanti ai fini del giudizio dosimetrico e che, come tale, rappresenta un apprezzamento devoluto all'esclusiva competenza del giudice di merito.

Pertanto, deve concludersi nel senso dell'inammissibilità anche delle relative doglianze.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/02/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

